

Permesso di soggiorno per famiglia convertibile per motivi di lavoro

Alberto Rozza *Consulente aziendale in Lodi*



Lo straniero coniuge di un cittadino italiano può chiedere la conversione del permesso di soggiorno per famiglia in quello per motivi di lavoro sia subordinato che autonomo in presenza delle condizioni stabilite dal legislatore

Ministero dell'interno
Circ. 24.9.2009, n. 5987
Ministero dell'interno
Circ. 15.9.2009, n. 5715
Ministero dell'interno
Circ. 5.2.2009, n. 664

Al Ministero dell'interno è stato chiesto se la conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro è possibile solo per i cittadini stranieri titolari di un permesso per motivi familiari di cui all'art. 30 del Dlgs n. 286/1998 e successive modificazioni oppure se la stessa possa essere richiesta anche da coloro che risultano in possesso di un permesso per famiglia rilasciato ex art. 28, Dpr n. 334/2004 (il Regolamento di attuazione del Tu sull'immigrazione), in quanto soggetti inespellibili.

Per comprendere la portata della precisazione ministeriale fornita con la **circolare 15 settembre 2009, n. 5715**, è opportuno inquadrare i cittadini stranieri che possono ottenere il particolare permesso di soggiorno per famiglia.

Il soggiorno per gli inespellibili

L'art. 19 del Dlgs n. 286/2009 ha inteso garantire il divieto di espulsione a particolari soggetti che altrimenti se rimpatriati potrebbero essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. Stessa tutela è riconosciuta anche agli stranieri che se espulsi dall'Italia potrebbero essere inviati in uno Stato diverso da quello d'origine nel quale non vi è la protezione dalla persecuzione per uno dei predetti motivi.

Vi sono poi alcuni soggetti per i quali l'espulsione non è consentita (a meno che non sia giustificata

per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato) per la particolare situazione in cui si trovano nel nostro Paese. Si tratta in particolare di:

- stranieri minori di 18 anni (salvo il diritto di seguire il genitore o l'affidatario se viene espulso);
 - stranieri in possesso della carta di soggiorno (ora Permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo);
 - stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
 - donne (straniere) in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
- Nei casi sopra citati per i quali il Tu sull'immigrazione vieta l'espulsione, la Questura rilascia un particolare permesso di soggiorno: per minore età, per integrazione sociale e civile del minore, per motivi familiari, per cure mediche e per motivi umanitari.

Le modifiche del Pacchetto sicurezza

Recentemente l'articolo 19, comma 2, lett. c) è stato oggetto di modifica da parte della legge n. 94/2009 che ha ridotto il grado di parentela dei cittadini stranieri inespellibili. In particolare il legislatore ha fissato nel 2° grado il limite di inespellibilità originariamente previsto nel 4° grado. Ne consegue che non possono essere costretti a lasciare l'Italia oltre al coniuge del cittadino italiano anche i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle, i nonni e i loro nipoti (figli dei figli). Non sono invece più coperti dalla tutela i parenti di 3° e 4° grado, ossia rispettivamente: gli zii (e i nipoti di questi), i bisnonni ed i trisavoli, i pronipoti ed i figli dei pronipoti oltre ai prozii e ai primi cugini.

Proprio relativamente a questa particolare tipologia di soggetti rivista dalla legge n. 94/2009, è stato chiesto al Ministero dell'interno se sia possibile la conversione del permesso di soggiorno per famiglia a loro concesso con un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

La circolare n. 5715/2009 risponde affermativamente sottolineando che il permesso di soggiorno per famiglia rilasciato ai cittadini inespellibili differisce dal permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 del Tu immigrazione (per il quale la conversione è ammessa) soltanto per i presupposti che ne danno origine.

Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:

- a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
- b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
- c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
- d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.

Pertanto in presenza dei requisiti e delle condizioni stabilite dal Dlgs n. 286/1998, la conversione è possibile non solo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ma anche per lavoro autonomo, per attesa occupazione e per residenza elettiva.

La *ratio* dell'estensione della facoltà di conversione anche ai predetti permessi, secondo il Ministero dell'interno, deve essere ricercata nel fatto che sussiste la necessità di salvaguardare le posizioni di quei cittadini stranieri che altrimenti si vedrebbero preclusa la possibilità di soggiornare legalmente in Italia a seguito delle modifiche disposte dalla legge n. 94/2009.

L'assistenza al minore può essere convertita in motivi familiari

Altra questione sottoposta al Ministero dell'interno riguarda la possibile conversione del permesso di soggiorno per assistenza minore ex art. 29, comma 6, Dlgs 286/98 e successive modificazioni, in permesso per motivi familiari.

Il permesso per l'assistenza al minore

Questo particolare titolo di soggiorno viene concesso, previa autorizzazione del Tribunale per i minorenni, al genitore (o altro familiare) straniero ancora residente all'estero nel caso in cui il figlio minore sia già presente in Italia versi in situazione di gravità tale da influire negativamente sul suo sviluppo psicofisico oppure sia in precarie condizioni di salute. Il permesso di soggiorno concesso al familiare è a tempo determinato e viene revocato o perché cessano i motivi che ne hanno giustificato il rilascio oppure perché l'attività del familiare è incompatibile con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. Inoltre il permesso di

soggiorno consente di svolgere l'attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro così come espressamente previsto dall'art. 29, comma 6, Tu immigrazione.

La conversione

Il Ministero dell'interno, con la **circolare 24 settembre 2009, n. 5987**, ha chiarito che la conversione in permesso di soggiorno per motivi familiari è ammessa purché lo straniero:

- risulti regolarmente soggiornante ad altro titolo sul territorio italiano;
- possieda i requisiti per ottenere il ricongiungimento familiare.

In merito alla prima condizione la circolare n. 5987/2009 precisa che il permesso per assistenza minore consente, seppur in via temporanea, il regolare soggiorno in Italia per cui il requisito di legge richiesto si ritiene soddisfatto.

Maternità extraUe:

possibile la conversione del permesso per cure mediche

Come sopra ricordato il legislatore ha inteso tutelare in modo particolare lo stato di salute del cittadino extraUe anche se clandestino riconoscendo la concessione di un permesso di soggiorno a tempo determinato al fine di superare la delicata situazione in cui viene a trovarsi.

Scaduto il termine lo straniero deve lasciare il territorio italiano.

Ci riferiamo in particolare al caso regolamentato dall'art. 19, comma 2, lett. d) del Tu sull'immigrazione (e art. 28 Regolamento di attuazione) che assicura al cittadino extracomunitario di sesso

femminile in stato di gravidanza il divieto di espulsione e la concessione di un permesso di soggiorno per cure mediche la cui validità dura per tutto il periodo della maternità e fino ai 6 mesi successivi alla nascita del figlio.

Sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale che, con sentenza 27 luglio 2000, n. 376, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta disposizione normativa nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito della donna extraUe in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio.

Comunque anche dopo l'intervento dei giudici costituzionali il testo non è mai stato modificato dal legislatore neppure dalla recente legge n. 94/2009 che ha rivisto in diverse parti il Tu sull'immigrazione.

Al Ministero dell'interno è stato chiesto se il predetto permesso per cure mediche possa essere convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari.

Con la **circolare 5 febbraio 2009, n. 664** il Ministero dell'interno ha precisato che quest'ultimo per il suo rilascio richiede che l'interessato sia regolarmente soggiornante in Italia e sia in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare (in sostanza la stessa teoria descritta sopra per la conversione del permesso di soggiorno per assistenza minore).

Verificata la presenza di questi ultimi requisiti, la prima condizione si ritiene soddisfatta poiché il permesso di soggiorno per cure mediche è sufficiente a definire regolare la posizione del soggiornante dello straniero sul territorio italiano anche se in via temporanea.

Il testo delle circolari

In merito alla possibilità di procedere alla conversione del permesso di soggiorno per assistenza minore, rilasciato ai sensi dell'art. 29, comma 6, del Dlgs n. 286/1998 e successive modificazioni, in un permesso di soggiorno per motivi familiari, si formulano le seguenti considerazioni.

Come noto, l'articolo 30 del Dlgs n. 286/1998 e successive modificazioni, nel disciplinare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, regola, al comma 1, lettera c), le modalità di conversione dell'autorizzazione al soggiorno precedentemente detenuta in un permesso di soggiorno per motivi familiari, sottoponendone la concessione alle condizioni, esclusive, del regolare soggiorno in Italia del richiedente e del possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare con lo straniero titolare di un autonomo diritto al soggiorno.

Alla luce di tali premesse, si ritiene che il titolare del

Ministero dell'interno Circolare 24 settembre 2009, n. 5987

Oggetto: Articolo 29, comma 6, del Dlgs n. 286/1998 e successive modificazioni. Conversione del permesso di soggiorno per assistenza minori in motivi familiari. Risposta a quesito

permesso di soggiorno per assistenza minore possa beneficiare, sempreché ricorrano i presupposti in materia di ricongiungimento, della conversione per motivi familiari, in quanto autorizzato, seppure in via temporanea al regolare soggiorno in Italia.

Occorre, tuttavia, precisare che la fattispecie prevista dal richiamato articolo 30, comma 1, lettera c) trova applicazione solo qualora il vincolo familiare sia preesistente. Nel caso di matrimonio contratto sul territorio nazionale, infatti, la conversione del permesso di soggiorno può aver luogo in presenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera b) del medesimo disposto normativo.

Per quanto attiene, infine, alla conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in motivi familiari, si richiamano le indicazioni già fornite con nota n. 664 del 5 febbraio 2009.

Con riferimento alla nota Cat.A.12-2009-Imml IV sez. del 7 luglio scorso, concernente la tematica specificata in oggetto, si comunica quanto segue.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato ai cittadini stranieri inespellibili, differisce dal permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 30 del Dlgs e successive modifi-

cazioni, soltanto in base ai presupposti originari, assicurando al suo titolare gli stessi diritti e facoltà.

Ne discende che deve ritenersi ammessa la possibilità di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato ed autonomo, per attesa occupazio-

Ministero dell'interno Circolare 15 settembre 2009, n. 5715

Oggetto: Conversione del permesso di soggiorno per famiglia, rilasciato ex art. 28, Dpr n. 334/2004, in relazione all'art. 19 del Dlgs n. 286/1998, e successive modifiche ed integrazioni - Risposta a quesito

ne oppure per residenza elettiva, così come previsto dall'art. 14, comma 1, lett. d), e comma 3, Dpr n. 334/2004 in presenza dei requisiti e delle condizioni stabilite.

L'interpretazione fornita, ispirata a ragioni di carattere logico ed ermeneutico, consente di salvaguar-

dare le posizioni di quei cittadini stranieri che, altrimenti, si vedrebbero preclusa la possibilità di permanere a soggiornare sul territorio nazionale a seguito delle modifiche introdotte con la legge 15 luglio 2009, n. 94, cd. «pacchetto sicurezza».

In risposta al quesito proposto da codesta Questura con la nota in riferimento, concernente la possibilità di procedere alla conversione del permesso di soggiorno per cure mediche, rilasciato ai sensi dell'art. 28 del Dpr n. 394/1999 e successive

modificazioni in combinato disposto con l'art. 19, c. 2, lett. d), del Dlgs n. 286/1998 e successive modificazioni, in un permesso di soggiorno per motivi familiari, si forniscono i seguenti elementi di risposta. Come noto, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari è disciplinato dall'art. 30 del Dlgs n. 286/1998 e succ. mod. che, al c. 1, lett. c), regola le modalità di

Ministero dell'interno Circolare 5 febbraio 2009, n. 664

Oggetto: Articolo 19, comma 2, lettera d), del Dlgs n. 286/1998 e successive modificazioni. Conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in motivi familiari. Risposta a quesito

quisiti per il ricongiungimento familiare con lo straniero titolare di un autonomo diritto al soggiorno. È parere di questa Direzione centrale, pertanto, che il possesso, da parte del richiedente la conversione, di un permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato in ragione dei dettami normativi sopra richiamati, sia sufficiente a definire regolare la posizione di soggiorno dello stesso.

conversione del titolo di soggiorno precedentemente detenuto in un permesso di soggiorno per motivi familiari sottoponendone la concessione alle condizioni, esclusive, del regolare soggiorno in Italia del richiedente, nonché del possesso dei re-

Sanatoria colf e badanti: niente espatrio in attesa della convocazione allo sportello

Lo straniero, colf o badante, che sta fruendo della procedura di regolarizzazione ex lege n. 102/2009, nelle more della convocazione presso lo Sportello unico per l'immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno non può uscire dall'Italia e farvi rientro esibendo alla Polizia di frontiera la ricevuta rilasciata dal Ministero dell'interno attestante l'avvenuta presentazione per via telematica del modulo EM, in luogo della ricevuta postale, che prova la presentazione tramite il modulo 209 (cd. Kit a banda gialla) della richiesta di rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno, che consente invece di ritornare nel proprio Paese.

Infatti a differenza della ricevuta rilasciata dalle Poste Italiane, quella relativa alla domanda di emersione non presenta i caratteri di sicurezza e di anticontraffazione, con il rischio di consentire l'ingresso e la permanenza sul territorio nazionale a soggetti privi dei requisiti e delle condizioni stabilite dal Tu sull'immigrazione.

Il Ministero dell'interno con circolare 2 ottobre 2009, n. 6241, non ha fatto altro che ribadire una situazione già conosciuta. Infatti al problema era già stata data risposta dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro in collaborazione con il Ministero dell'interno (si veda Il Sole 24 Ore del 15 settembre 2009) che ha negato il ritorno dello straniero, seppure per un breve periodo, nel Paese di origine ed il suo rientro in Italia, in attesa della convocazione presso lo Sportello Unico per l'immigrazione.

Sono pervenute a questa Direzione centrale diverse richieste circa la possibilità per i cittadini stranieri, che fruiscono delle procedure di emersione del lavoro irregolare di «colf» e «badanti», di uscire dal territorio nazionale e farvi rientro, secondo le modalità stabilite con le circolari Min. int. n. 400/C/2007/3179 e n. 400/C2007/5003, rispettivamente, del 7.8 e del 12.12.2007, cui si fa rinvio. A tal fine, è stato ipotizzato che, in considerazione della peculiarità della situazione, gli stranieri potrebbero esibire agli Uffici di Polizia di frontiera, in luogo della ricevuta postale, attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno, la ricevuta rilasciata dal Dipartimento delle libertà civili e l'immigrazione atte-

Ministero dell'interno Circolare 2 ottobre 2009, n. 6241

Oggetto: Legge 3.8.2009, n. 102. Conversione in legge, con modificazioni del DI 1.7.2009, n. 78, art. 1-ter - Emersione del lavoro irregolare nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie. Ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di emersione

stante l'avvenuta presentazione telematica della domanda di emersione. Tale soluzione non appare praticabile in quanto, fino a che non saranno completate le suddette procedure di emersione, la posizione del cittadino straniero da regolarizzare non può essere assimilata a quella di chi è entrato in Italia regolarmente munito di visto di ingresso per lavoro oppure è in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno. Inoltre, a differenza della ricevuta rilasciata dalla società Poste Italiane, quella rilasciata a seguito della domanda di emersione non presenta caratteri di sicurezza anticontraffazione, con il rischio di consentire l'ingresso e la permanenza sul territorio nazionale a soggetti privi dei requisiti e delle condizioni stabilite dalla legge.

gresso per lavoro oppure è in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno. Inoltre, a differenza della ricevuta rilasciata dalla società Poste Italiane, quella rilasciata a seguito della domanda di emersione non presenta caratteri di sicurezza anticontraffazione, con il rischio di consentire l'ingresso e la permanenza sul territorio nazionale a soggetti privi dei requisiti e delle condizioni stabilite dalla legge.

Sanatoria colf e badanti: postazioni Inps presso gli Sportelli Unici per la comunicazione di assunzione

INPS - MESSAGGIO 6 OTTOBRE 2009, N. 22408

Oggetto: Postazione Inps presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione delle Prefetture.

1. Funzionalità postazioni Inps presso gli Sportelli Unici per l'immigrazione

Il 30 settembre u.s. era il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di emersione per la regolarizzazione di colf e badanti ai sensi e per gli effetti della legge n. 102 del 3 agosto 2009, presso Inps e presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione. A partire dal mese di ottobre, i datori di lavoro che hanno presentato la predetta dichiarazione di emersione saranno convocati presso gli Sportelli Unici dell'Immigrazione, insieme ai lavoratori, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Al fine di realizzare un sistema efficiente ed integrato dei servizi, volto anche al miglioramento della qualità degli stessi, è stata predisposta da ciascuna Prefettura presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione, almeno una postazione di lavoro presso la quale potrà essere effettuata la comunicazione obbligatoria di assunzione, ai sensi dell'art. 16-*bis* del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e successive modificazioni. Sarà cura di ciascun Direttore regionale e dei Direttori provinciali concordare con le Prefetture locali ogni aspetto organizzativo e le modalità operative per il presidio della postazione Inps in questione, tenendo principalmente conto del fatto che il presidio della postazione dovrà essere garantito nei giorni e negli orari in cui sono operativi presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione gli sportelli tenuti alla verifica delle domande di regolarizzazione e alla conseguente stipula dei contratti di soggiorno. Si fa presente che in alcune province, a causa del rilevante quantitativo di contratti di soggiorno da sottoscrivere, potrà essere necessario adibire più di una risorsa a coprire le postazioni presso gli Sportelli Unici dell'Immigrazione. I funzionari che accedono agli Sportelli Unici per l'Immigrazione dovranno essere in possesso di utenza net.INPS, che consente l'inserimento della denuncia attraverso il sito www.inps.it - servizi on line - lavoratori domestici - denuncia on line. All'occorrenza, l'utenza net.INPS deve essere richiesta dal direttore di sede all'indirizzo supporto.netinps@inps.it.

La compilazione della dichiarazione di assunzione deve essere redatta selezionando la voce «extra-comunitario senza permesso di soggiorno» e procedendo poi nell'acquisizione degli ulteriori campi interessati, compresa la data di sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Si anticipa, peraltro, che, in una seconda fase, nelle città dove si è riscontrato il maggior numero di domande di regolarizzazione, saranno messe a disposizione degli Sportelli Unici della Prefettura alcune postazioni presso le competenti sedi Inps. Maggiori indicazioni sul punto saranno fornite con successivo messaggio.

2. Acquisizione domande di regolarizzazione cartacee

Con la circolare n. 101 del 10 agosto 2009 è stato previsto che i datori di lavoro potessero far pervenire la domanda di regolarizzazione con il modello LDEM09 anche in formato cartaceo.

Al fine di poter provvedere all'effettuazione di tutte le attività connesse alla regolarizzazione medesima si rende necessario che codeste strutture provvedano all'acquisizione di tutte le predette domande inviate in cartaceo entro il 30 ottobre p.v. attraverso la relativa procedura che resterà disponibile per le sole strutture dell'Istituto.